



TRIBUNALE DI FERMO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART 12 bis L. 3/2012

Procedura familiare ex art. 7-bis L. 3/2012

Il Giudice designato dott. Sara Marzialetti, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante accordo con i creditori nell'ambito di procedura familiare ex art. 7-bis L. 3/2012, promosso da:

- **Mario Marsili**, nato a Montegranaro (FM) il 3.4.1961, CF MRSMA61D03F522S, residente in Montegranaro (FM), Via XX settembre n. 4;
- **Isabella Properzi**, nata a Monte San Giusto (MC) il 9.5.1963, CF PRPSLL63E49F621A, residente in Montegranaro (FM), Via XX settembre n. 4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J, avv.tombolini@siriopec.it) ed Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascalleggi@puntopec.it), con domicilio eletto presso lo studio delle stesse, in Ancona, Via Sandro Totti 7, come da procura in calce al ricorso; ha emesso il seguente

DECRETO

- Letta la proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da "sovraindebitamento familiare", fattispecie contemplata dall'art. 7-bis della L. 3/2012 rubricato "procedure familiari", il quale prevede che "I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune" e che "le masse attive e passive rimangono distinte";
- ritenuto che la stessa appare soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, salva migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio;
- ritenuto in particolare che dagli atti non emerge il compimento di atti in frode ai creditori;
- rilevato altresì la presenza in questa procedura di finanza esterna;
- rilevato - dovendosi in particolare verificare l'attuale pendenza di procedura esecutive in rapporto alle quali si debba valutare l'opportunità della sospensione, così come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, legge 3/2012 - che pende dinanzi al Tribunale di Fermo procedura esecutiva n. RG 21/2020 Es. Imm., iscritta a ruolo all'esito della notificazione in data 1.2.2020 al Sig. Mario Marsili, debitore principale, e alla Sig.ra Isabella Properzi in qualità di garante, di atto di pignoramento immobiliare in forza di:
 - Mutuo ipotecario n. 00000262636000 concesso al Sig. Marsili Mario dalla Banca delle Marche Spa con atto a rogito del Notaio Moschetta di Civitanova Marche, rep. n. 97927 racc. 9558 del 29.05.2006 con formula esecutiva del 21.06.06 per originari € 50.000,00, garantito da ipoteca volontaria per € 100.000,00;
 - Mutuo fondiario n. 00000261634000 concesso al Sig. Marsili Mario dalla Banca Marche Spa con atto a rogito del Notaio Moschetta di Civitanova Marche, rep. n. 97926, racc. 9557 del 29.5.2006 con formula esecutiva del 21.06.06 per originari € 200.000,00, garantito da ipoteca volontaria per € 400.000,00;
- rilevato che il bene immobile sottoposto a pignoramento costituisce l'abitazione dei debitori, sito in Montegranaro Via XX Settembre n. 4 (catastale Via Trivio) distinta al NCEU di detto



comune al foglio 22 con le particelle numero 311 sub 1 (cat. A/2, cl. 2, vani 7,5) e 311 sub 2 (cat. C/2, cl. 1, mq 58) e che il diritto di procedere all'esecuzione è già oggetto di contestazione, essendo stata proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 2 c.p.c. con cui in via preliminare è stato eccepita : a) l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa per impossibilità di evincere e accertare in capo alla precedente Purple spv la titolarità del credito azionato, per mancata produzione dei documenti idonei a dimostrare l'intervenuta cessione del rapporto giuridico in questione; b) l'inidoneità dei mutui notificati al Sig. Marsili in data 29.05.2006 a costituire validi titoli esecutivi ex art. 474 co 2 n.3 c.p.c., per essere detti mutui condizionati; c) la nullità del mutuo fondiario azionato n. 00000261634000 - Banca delle Marche spa, Notaio Moschetta di Civitanova Marche, rep. n. 97926, racc. 9557 del 29.05.2006, con formula esecutiva del 21.06.2006, per il mancato rispetto di un requisito essenziale delle operazioni di credito fondiario, costituito dal superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB;

- ritenuto che, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di detto procedimento di esecuzione forzata, che riguarda peraltro proprio l'immobile adibito ad abitazione familiare dei ricorrenti, possa in concreto pregiudicare la fattibilità del piano, che prevede, tra l'altro, l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo, Sig.ra Elisabetta Gentili) per € 15.000,00, condizionatamente al passaggio in giudicato dell'omologa dell'accordo e che pertanto ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, l. n. 3/2012 va disposta la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare n. RG 21/2020 Es. Imm. pendente innanzi al Tribunale di Fermo, sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione del piano;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 27.1.2012 n. 3 e succ. mod.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **15.09.2022 ore 11.15**, disponendo che la professionista nominata in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi, dott.ssa Chiara Alessandrini, provveda alla comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni prima della stessa udienza;

sospende ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, legge n. 3/2012, il procedimento di esecuzione immobiliare n. RG 21/2020 Es. Imm. Pendente innanzi al Tribunale di Fermo sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione del piano;

dispone altresì che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Fermo in versione integrale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili, es. generalità di terzi) a cura della cancelleria nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome dei debitori e la data dell'udienza.

Si comunichi ai ricorrenti ed alla professionista.

Fermo, 5/07/2022

Il Giudice

Dott.ssa Sara Marzialetti

